



Articolo 1

(Denominazione)

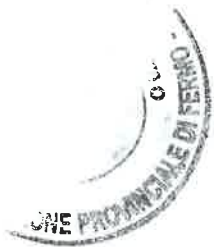
1. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione "Solidarietà Passionista - ONLUS Segretariato" assume la definizione di "Solidarietà Passionista – Ente del Terzo Settore", più semplicemente detta "Associazione" con sede in Ugnano (BG) Via G. B. Peruzzo, 142.
2. L'Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.
3. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 dal presente Statuto, nonché da ogni altra norma di legge applicabile.
4. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. Con delibera dell'organo di amministrazione, assunta in conformità alle disposizioni di legge, potrà essere variata la sede legale dell'Associazione fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalle norme di settore e di riferimento.
6. L'Associazione non ha e si impegna a non assumere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro né a collegarsi con enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopi di lucro.
7. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di trasparenza, democrazia e partecipazione di tutta la compagine sociale nella realizzazione degli obiettivi sociali.

Articolo 2

(Scopi e Finalità)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo:

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A signature in black ink.
- A signature in black ink.
- A signature in black ink.
- A signature in blue ink.
- The name "Dossena Teresa" written vertically in blue ink.



persone in Italia e nei luoghi di origine dei cittadini dei paesi in via di sviluppo;

m. l'educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, all'interculturalità e all'antirazzismo;

n. l'attività di formazione ed informazione a tutti i livelli (scolastici, professionali, comunitari, ecc.).

Articolo 3

(Attività)

1. L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo, opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale previste nell'art. 5 del d.lgs 117/2017, ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.

2. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a, articolo 5, del D. Lgs. 117/2017);

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (lett. i, articolo 5, del D. Lgs. 117/2017);

c. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m, articolo 5, del D. Lgs. 117/2017);

Dr. Andrea Belli

Dossena Fabris



- d. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n, articolo 5, del D. Lgs. 117/2017);
 - e. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, articolo 5, del D. Lgs. 117/2017);
 - f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v, articolo 5, del D. Lgs. 117/2017);
3. Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione potrà, tra l'altro:
- a. promuovere e utilizzare al proprio interno l'auto finanziamento, la mobilitazione e la raccolta di risorse finanziarie attraverso campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche, spettacoli dedicati e quanto altro consentito dalla legge, quali concreti gesti di partecipazione e di condivisione dei vari progetti e di iniziative di solidarietà;
 - b. intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione o procurare contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
 - c. effettuare attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica e delle comunità traendo lo spunto per avviare un'educazione alle problematiche dello sviluppo attraverso attività editoriali, periodici, conferenze, incontri, seminari, mostre e mediante ogni forma utile di comunicazione;
 - d. promuovere, organizzare mostre, riunioni, manifestazioni ed ogni altra cosa che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;

P. Ambrosini
Robb
Dossena
Folbia

e. negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;

f. realizzare qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione.

4. Gli obiettivi e le attività di cui sopra saranno messi in atto sia in modo diretto, tramite personale e progetti propri, sia collaborando con le strutture e le organizzazioni aventi finalità e scopi coerenti ai principi e alle finalità dell'Associazione.

5. L'Associazione potrà avvalersi, inoltre, del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.

6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea degli Associati.

7. L'Associazione si propone, inoltre, di devolvere parte delle raccolte fondi ad organizzazioni internazionali, e più precisamente ad organizzazioni non governative, con lo scopo di raggiungere le finalità istituzionali anche a livello internazionale.

8. L'Associazione si impegna a presentare annualmente relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi in corso agli enti che contribuiscono a tali progetti e ne facciano richiesta ai sensi di legge.

9. L'Associazione si impegna a fornire adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, anche attraverso l'attivazione di strutture e la qualificazione del personale necessari allo scopo.

Dr. Andrea Belli
Dossena Fabio



10.L'Associazione si dichiara disponibile a dimostrare l'esperienza operativa e la capacità organizzativa richieste, in rapporto ai paesi i via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si chiede il riconoscimento di idoneità.

11.L'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla legge, nonché attività diverse nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e potrà effettuare la raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 (Ammissione)

- 1.Per consentire il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della normativa di settore, l'Associazione organizza la sua vita interna su base democratica con elettività delle cariche sociali, prevede l'uguaglianza di diritti e doveri tra tutti gli Associati e promuove il rispetto della libertà e della dignità degli Associati.
- 2.Sono Associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione ed il presente Statuto.
- 3.Sono Associati ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che siano stati ammesse a far parte della Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
- 4.Coloro che vogliano assumere la qualifica di associato ordinario devono farne richiesta scritta, su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad accettarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché la normativa di settore applicabile.

Paolo Andrea Bardi

D. M. L.

Dossena Tobia



5. Il Consiglio Direttivo deve deliberare l'accettazione o il respingimento delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati entro 90 giorni dal loro ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine non viene comunicata alcuna deliberazione al soggetto che ha presentato la domanda, la stessa si intende accettata.
6. L'Associazione respinge la domanda qualora questa sia presentata da soggetti che non condividano i principi ispiratori e gli scopi della Associazione.
7. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e avverso la stessa il soggetto che la ha presentata può, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego, proporre ricorso al Collegio dei Garanti, che delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
8. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Consiglio Direttivo.
9. Le persone giuridiche, gli enti e le istituzioni prendono parte alle attività dell'Associazione per mezzo del rispettivo rappresentante legale.
10. Il Consiglio Direttivo può nominare "sostenitori" coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione nonché nominare "benemeriti" coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
11. I "sostenitori" ed i "benemeriti", se non sono anche Associati ordinari, sono esonerati dal pagamento della quota sociale annuale e non hanno diritto di voto.

Pr. Andrea Brulli

Pr. Andrea Brulli

Dossena Fabio

Articolo 5

(Diritti e obblighi degli Associati)

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.



2. Il numero degli Associati è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri derivanti dal presente Statuto e della normativa applicabile.
3. Ciascun Associato, iscritto nel registro degli Associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto nell'Assemblea degli Associati, senza regime preferenziale per categorie di Associati, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi dell'Associazione e in relazione a tutte le materie di competenza dell'Assemblea.
4. Gli Associati hanno inoltre il diritto:
- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota Associativa per l'anno corrente, e di votare direttamente;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - di prendere visione dei libri sociali, previa motivata richiesta.
5. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota Associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La quota Associativa è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, è annuale, non è rivalutabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato, né ripetibile dagli aventi causa degli Associati.
7. Gli Associati, inoltre, possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, ove ciò sia deliberato dall'Assemblea.
8. Gli Associati sono obbligati altresì:
- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a pagare la quota associativa se stabilita, nei tempi indicati dal Consiglio Direttivo;

Pr. Andrea Balli
Dossena Fabio



- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
9. Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
10. Agli Associati che sono anche volontari, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.
11. Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Articolo 6

(Perdita della qualifica di associato)

1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:
- a. per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo di Posta Elettronica Certificata;
 - b. per sopraggiunta impossibilità di adempiere agli impegni e alle prestazioni concordate con l'Associazione;
 - c. per mancato versamento della quota Associativa per l'anno sociale in corso entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - d. per esclusione, deliberata con le modalità indicate dal presente Statuto, dovuta al mancato rispetto delle disposizioni Statutarie, dei regolamenti approvati o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, o, comunque, per altre gravi inadempimenti del rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di associato;
 - e. per decesso o estinzione in caso di ente o persona giuridica.
2. La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione va comunicata all'associato escluso tramite raccomandata A/R o a mezzo di Posta Elettronica

fr. Andrea Bualto
Dossena Tobia



Certificata, ed ha effetto dal ricevimento della stessa da parte dell'associato escluso.

3.L'associato ha diritto di proporre ricorso avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento, al Collegio dei Garanti, che delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 7

(Organi dell'Associazione)

1.Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

2.L'Assemblea ha facoltà di deliberare la costituzione dei seguenti organi:

- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Garanti;
- il Comitato per i Progetti.

Articolo 8

(Assemblea degli Associati)

1.L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti gli Associati, fondatori ed ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative e per i quali non siano intervenute pronunce di decadenza; l'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte all'anno.

2.Il Consiglio Direttivo delibera gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

3.In Assemblea hanno diritto di voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel registro degli Associati.

Pr. Andrea Galli
[Signature]
Dossena Tobia



4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati.
5. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea riunita in seduta ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, o in subordine, dal Consigliere più anziano d'età. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Assemblea e dello svolgimento dei lavori ed accerta e proclama il risultato delle votazioni.
8. L'Assemblea delibera in ordine alla:
 - a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando ne ricorrano i presupposti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
 - c) nomina e revoca del Collegio dei Garanti;
 - d) nomina e revoca del Comitato per i Progetti;
 - e) approvazione dei bilanci annuali e della relazione di gestione;
 - f) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) esclusione degli Associati;
 - h) revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - i) approvazione e modifica del regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) approvazione e modifica del regolamento dei lavori Assembleari, se previsto;
 - k) modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - l) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - m) approvazione della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo;

Andrea Bulli

[Signature]

Dossena Tobia

n) approvazione degli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

9.L'Assemblea in ogni caso delibera in relazione a tutti gli argomenti sottoposti alla stessa da parte del Consiglio Direttivo.

10.L'Assemblea viene tenuta nella modalità straordinaria se viene convocata per la deliberazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, per il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

11. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati.

12.In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

13. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti alla votazione.

14. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

15. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere e tutti i membri degli organi sociali, inclusi, ove nominati, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

16.Le riunioni delle assemblee in cui non è richiesta la presenza di un notaio sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

17.L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

Per Andrea Balli

Dossena Fabio



- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.

Pr. Andrea Ball

Articolo 9

(Convocazione dell'Assemblea)

1. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro la fine del mese di Aprile per l'approvazione dei bilanci d'esercizio ed ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea è sempre convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata da recapitarsi ai singoli Associati, a tutti i Consiglieri, al Segretario, al Tesoriere e a tutti i membri degli organi sociali, inclusi, ove nominati, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione (nel caso di urgenza l'avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno 10 giorni prima); la seconda

Dossena Tobia



convocazione può essere fissata, non prima di 24 ore della prima convocazione.

3. L'avviso di convocazione può essere inviato anche per un mezzo telematico o fax ed è reso pubblico nella sede sociale; deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno e se del caso delle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti, ove nominati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere inoltrato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Articolo 10

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti; con il regolamento per il funzionamento dell'Associazione sono stabiliti i tempi e le modalità per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché le modalità dell'elezione. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

2. Il Consiglio resta in carica tre esercizi sociali e i suoi componenti possono essere rieletti senza interruzione tra un mandato ed il successivo.

3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive, ferma la possibilità di revoca degli stessi da parte dell'Assemblea o su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Andrea Boli

Prof.

Dossena Tobia



4. Qualora la revoca sia proposta dal Consiglio Direttivo, la stessa va deliberata dall'Assemblea.
5. Qualora, per dimissioni, revoca, decadenza o per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
6. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, ove non voglia nominare il Segretario e il Tesoriere, tra i propri componenti, potrà nominare per tale ruolo, altri Associati o persone esterne all'Associazione che hanno specifiche competenze. Le persone incaricate del ruolo di Segretario e di Tesoriere, scelti al di fuori dei Consiglieri non faranno parte del Consiglio Direttivo, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo le esigenze dell'Associazione e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, oltre ai Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominati.
9. Alle riunioni possono essere, altresì, invitati a partecipare esperti esterni, rappresentanti del Collegio dei Garanti o del Comitato per i Progetti con voto consultivo.
10. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta per iscritto, anche per mezzo telematico, con comunicazione recapitata agli interessati almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere il luogo e la data della riunione, l'ordine del giorno da discutere e se del caso le modalità di svolgimento dell'adunanza.

P. Amabile

P. Amabile

Dossena Tobia



11. Nei casi urgenti la convocazione può essere recapitata con mezzi adeguati almeno tre giorni prima della riunione.
12. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri, tutti i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, se nominati.
13. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
14. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando nell'ordine il primo dei candidati risultati non eletti nelle precedenti elezioni. Ove ciò non sia possibile si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati per l'integrazione del Consiglio Direttivo.
15. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
16. Il Consiglio Direttivo può stipulare protocolli di collaborazione con enti per costituire rapporti sinergici nell'ambito di identiche finalità progettuali.
17. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscritto dal Presidente.
18. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 - b) nominare il Segretario ed il Tesoriere;
 - c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - d) accettare, con beneficio d'inventario, lasciti ed eredità;
 - e) accettare legati e donazioni;
 - f) elaborare i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;

Francesco Ball

—

Dossena Fabio

- 
- g) deliberare in ordine all'accettazione delle istanze di ammissione degli aspiranti Associati;
 - h) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
 - i) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio per la difesa e la tutela dell'Associazione nonché a nominare procuratori legali ed avvocati;
 - j) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione attraverso il regolamento da approvare da parte dell'Assemblea;
 - k) deliberare, entro il quindici (15) dicembre di ogni anno, la proposta della quota Associativa relativa all'anno successivo;
 - l) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
 - m) ratificare, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo assunti dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale necessario per gestione dell'Associazione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione;
 - p) svolgere ogni altro compito di sua competenza ai sensi del presente Statuto e della Normativa applicabile.

19. È facoltà del Consiglio Direttivo conferire parte delle proprie attribuzioni in materia di gestione dell'Associazione al Presidente ovvero ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso nelle forme e nei modi previsti dalla legge, come previsto dall'articolo 1387 del Codice civile.

20. Il Consiglio Direttivo determina con proprio atto i modi ed i tempi entro i quali deve essere data attuazione alle disposizioni contenute nel provvedimento di

Andrea Balli

[Signature]

Dossena Tobia



delega ed assicurando il controllo e la vigilanza sulle materie conferite al rappresentante.

21. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante

Articolo 11

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo medesimo.

2. Nella stessa seduta e con le stesse modalità sono nominati anche il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere.

P. Andrea Bello
[Signature]
Dossena Fabio



3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e di fronte ai terzi; in caso di assenza o di temporaneo impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

4. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato progetti;
- e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

6. In caso dimissioni o impedimento permanente il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per procedere all'integrazione dello stesso con le modalità previste dall'articolo precedente, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per le deliberazioni necessarie.

7. Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

8. Il Presidente del Consiglio Direttivo non può essere revocato dal Consiglio Direttivo se non per violazioni dello Statuto o per impedimento; le condizioni di impedimento sono definite nel regolamento per il funzionamento dell'Associazione; la revoca o la pronuncia di impedimento comporta la decadenza dall'Associazione.

p. Amelio Ball

[Signature]

Dossena Fabio



9. La convocazione dell'Assemblea è deliberata nella stessa seduta durante la quale il Consiglio Direttivo prende atto dell'impedimento o delle dimissioni del Presidente ovvero ne pronuncia la revoca.

Articolo 12

(Segretario)

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per il periodo di 3 (tre) esercizi sociali e può essere rinnovato nell'incarico senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva sia il Presidente che il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'Associazione.
3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Associati e del Registro dei volontari ove presente.
4. Il Segretario che non fa parte del Consiglio Direttivo partecipa al Consiglio stesso.
5. Al Segretario possono essere delegati ulteriori compiti con Delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo per il periodo di 3 (tre) esercizi sociali e può essere rinnovato nell'incarico senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
2. Il Tesoriere tiene la cassa dell'Associazione e ne risponde al Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri contabili, illustra il bilancio e la relazione annuale

P. M. B. Bull
Amel
Dossena F. F. F.

predisposti dal Consiglio Direttivo all' Assemblea degli Associati, effettua le riscossioni ed i pagamenti.

3. Il Tesoriere che non fa parte del Consiglio Direttivo partecipa al Consiglio stesso senza diritto di voto.

Articolo 14

(Organo di Controllo e attività di revisione Legale dei Conti)

1. L'Associazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

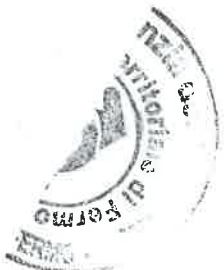
3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta

p. Anna Bull

Dossena Fabia



che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo svolge anche la funzione di Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

8. Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo dell'Associazione, il Revisore è nominato tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

11. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

12. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di Controllo verranno determinate con apposito regolamento, predisposto dall'Organo di Controllo medesimo ed approvato dall'Assemblea.

Articolo 15

(Collegio dei Garanti)

Handwritten signatures and notes:
P. Am...
Belli
F...
Dossena Tabacchi



1. L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti, scelti anche tra i non Associati.
2. Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
3. In caso di cessazione di uno dei Garanti nel corso dell'esercizio sociale, l'Assemblea degli Associati provvede alla sua sostituzione; i Garanti così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Collegio dei Garanti.
4. Gli Associati e l'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Garanti la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e derivanti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
5. Garanti sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli Associati e l'Associazione, nonché le controversie attinenti ai rapporti sociali tra Associati.

P. Ambler Belli

Articolo 16

(Comitato per i Progetti)

1. L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Comitato per i progetti.
2. Il Comitato è composto da un numero variabile di Associati determinato dall'Assemblea in relazione alle esigenze ed alle attività dell'Associazione.
3. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che regola il funzionamento dell'organo collegiale stesso e ne disciplina i lavori.
4. Il Comitato:
 - a. formula proposte in ordine alle attività dell'Associazione al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea;
 - b. elabora progetti su incarico del Consiglio Direttivo;

Dossena Fabio



c. formula proposte e suggerimenti per lo sviluppo delle attività dell'Associazione;

d. promuove lo sviluppo delle sinergie tra i soggetti impegnati nella realizzazione di progetti ed attività;

e. relaziona il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in ordine allo svolgimento dei compiti ad esso affidato.

5. Il Presidente del Comitato per i Progetti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito di quest'ultimo con funzioni consultive ma senza diritto di voto.

Articolo 17

(Remunerazione e durata delle cariche sociali)

1. L'eventuale remunerazione delle cariche sociali deve essere stabilita dall'Assemblea prima della nomina dei componenti delle stesse e comunque nel rispetto dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 117/2017.

2. È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 18

(Patrimonio e Mezzi di Funzionamento)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti in proprietà al momento della sua costituzione.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;

b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;

c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

3. I mezzi di funzionamento sono rappresentati da:

Andrea Bull

[Signature]

Dossena Tobia



- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra
 - b) quote associative e contributi degli Associati;
 - c) contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, di istituti di credito, dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti e di Istituzioni pubbliche, ove non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - h) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali e/o organizzate e continuative;
 - i) proventi di manifestazioni;
 - j) proventi di marginali attività produttive e commerciali e diverse eventualmente esercitate;
 - k) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche, non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale.
4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito individuati dal Consiglio Direttivo.
5. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.

Articolo 19

(Bilancio e Contabilità)

1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci di esercizio da sottoporre

P. Ambrogi

[Signature]

Dossena Tabac



all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione gestionale relativa all'attività dell'Associazione.

3. Il Bilancio d'esercizio viene depositato in copia presso la sede legale prima del quindicesimo giorno che precede l'Assemblea affinché gli Associati possano prenderne visione e chiederne copia a loro spese.

4. Dal bilancio di esercizio devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

5. Ove ricorrano i presupposti di legge o ove lo si riterrà necessario verrà redatto il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

6. In ogni caso devono essere tenuti i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2017, la cui tenuta, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, è di competenza dell'organo sociale a cui si riferiscono.

7. I libri sociali tenuti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, sono consultabili da ogni Associato, dietro richiesta scritta, a mezzo di raccomandata a.r., da effettuare direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

(Utilizzo degli avanzi di gestione)

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

2. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

Handwritten signature: Andrea Balli

Handwritten signature: Dossena Tobia

Articolo 21

(Responsabilità ed assicurazione)

- 1.L'associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, alle condizioni e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.
- 2.I volontari dell'Associazione sono assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
- 3.L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

Articolo 22

(Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione)

- 1.Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati.
- 2.Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria.
- 3.Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
- 4.In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

(Norme transitorie e finali)

fr. Andrea Balli

[Signature]

Dossena Fabbri



1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla Legge vigente e al codice civile.

p. Andrea Brolli


Dossero Fabio